

Allegato alla Deliberazione dell'Assemblea n. 6 del 22.04.2017: Approvazione Regolamento concessioni contributi, patrocinii, sovvenzioni e altri benefici ad associazioni, enti pubblici e privati e ad altri soggetti diversi



UNIONE DI COMUNI MARGHINE

Corso Umberto, n. 186, 08015 Macomer (NU)
Tel 0785/222200 – Fax 0785/222216 – E-Mail info@unionemarghine.it
C.F. 93033380911

REGOLAMENTO CONCESSIONI CONTRIBUTI, PATRONCINI, SOVVENZIONI E ALTRI BENEFICI AD ASSOCIAZIONI, ENTI PUBBLICI E PRIVATI E AD ALTRI SOGGETTI DIVERSI

Approvato con deliberazione Assemblea n. 6 del 22.04.2017

INDICE

ART. 1 - OGGETTO	PAG. 3
ART. 2 - FINALITA'	PAG. 3
ART. 3 - CRITERI E MODALITA' DI CONCESSIONE	PAG. 4
ART. 4 - ALBO DELLE ASSOCIAZIONI	PAG. 4
ART. 5 - SOGGETTI BENEFICIARI	PAG. 5
ART. 6 - ATTIVITA'	PAG. 5
ART. 7 - TIPOLOGIA DEI CONTRIBUTI, ALTRI BENEFICI E PATROCINI	PAG. 6
ART. 8 - CRITERI	PAG. 7
ART. 9 - DOMANDA	PAG. 7
ART. 10 - RICHIESTE DI LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI CONCESSI	PAG. 8
ART. 11 - RESPONSABILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE	PAG. 8
ART. 12 - ADESIONE DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL MARGHINE A SOGGETTI SENZA FINALITÀ DI LUCRO, A SOGGETTI CHE OPERANO PER ATTIVITÀ SPECIFICHE E CONVENZIONI PER ATTIVITA' SOVVENZIONATE	PAG. 8
ART. 13 - AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	PAG. 9
ART. 14 - DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE	PAG. 9

ART. 1 OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina i criteri, le modalità e le procedure per la concessione di contributi, patrocini, altri benefici e vantaggi economici e sovvenzioni a favore di soggetti pubblici e privati ai sensi dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., per attività che abbiano caratteristiche e rilevanza per il territorio dell'Unione di Comuni Marghine con specifico riferimento agli ambiti:

- Assistenza e sicurezza sociale;
- Attività sportive;
- Attività in ambito giovanile;
- Attività ricreative e del tempo libero;
- Cultura ed informazione;
- Attività scolastiche ed educative;
- Tutela dei valori ambientali;
- Attività di volontariato e/o di Assistenza agli indigenti;
- Iniziative di impegno civile e protezione civile;
- Attività di orientamento, lavoro, formazione ed istruzione;
- Diritti umani, civili, e dell'infanzia;
- Educazione civica e legalità;
- Cittadinanza europea;
- Animazione, valorizzazione e promozione territoriale.

Con il presente Regolamento, inoltre, è istituito il l'Albo delle Associazioni dell'Unione di Comuni Marghine e viene disposta la disciplina per l'iscrizione all'Albo delle Associazioni medesime nonché l'adesione dell'Unione di Comuni Marghine a soggetti senza finalità di lucro e a soggetti che operano per attività specifiche di interesse pubblico.

ART. 2 FINALITA'

Nel rispetto dei principi stabiliti dalla Costituzione, dalla normativa dell'Unione Europea, dalle leggi nazionali e regionali di settore, dallo Statuto dell'Unione di Comuni Marghine, dal Regolamento dell'Unione di Comuni Marghine sulla disciplina dei contratti e dal Regolamento di contabilità dell'Unione di Comuni Marghine, il presente Regolamento persegue la finalità della promozione e sostegno delle libere forme associative operanti negli ambiti indicati all'art. 1 del presente Regolamento.

In particolare, l'Unione concede, nell'ambito delle proprie competenze, possibilità di bilancio e limiti normativi: contributi, patrocini, altri benefici e vantaggi economici e sovvenzioni a favore di soggetti pubblici e privati che perseguono finalità di interesse e rilevanza pubblica.

ART. 3 CRITERI E MODALITA' DI CONCESSIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione dell'Unione di Comuni Marghine definisce annualmente l'importo complessivo dei contributi e degli altri benefici economici nell'ambito della presentazione del bilancio di previsione sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dell'Unione di Comuni Marghine. Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, affinché gli uffici competenti possano adottare specifici atti di concessione, definisce gli indirizzi e le priorità articolate per ambito di interesse.
2. Il Responsabile del procedimento amministrativo di cui al presente Regolamento è il Responsabile del Settore nel cui ambito di competenza si svolge l'iniziativa per cui viene richiesto il contributo. L'istruttoria e la gestione amministrativa delle domande sono svolte dagli uffici del Settore nel cui ambito di competenza si svolge l'iniziativa per cui viene richiesto il contributo.
3. Responsabile del procedimento amministrativo di cui al presente Regolamento è il Responsabile del settore di cui al comma precedente il quale, acquisito l'esito dell'istruttoria amministrativa, approva con propria determinazione i contributi, stabilendo l'entità delle eventuali anticipazioni.
4. Il pagamento del contributo avviene nei modi previsti dalla legge e con le modalità previste dal Regolamento di contabilità dell'Unione di Comuni Marghine.

ART. 4 ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

1. L'Unione di Comuni Marghine, riconoscendo e favorendo le realtà associative, istituisce e cura la gestione dell'Albo delle Associazioni e degli Organismi di partecipazione costituiti in forma associativa dell'Unione di Comuni Marghine anche al fine di rendere effettive le forme di partecipazione dei cittadini. Detto Albo è suddiviso nelle seguenti categorie, ciascuna relativa ad un diverso prevalente ambito di azione delle Associazioni e Organismi di partecipazione costituiti in forma associativa:

- a) culturale;
- b) sociale ed educativo;
- c) sportive;
- d) ricreativo e del tempo libero;
- e) giovanile;
- f) altro.

2. Possono chiedere l'iscrizione all'Albo le Associazioni regolarmente costituite operanti nell'ambito dell'Unione di Comuni Marghine. Possono altresì essere iscritte all'Albo le Associazioni a carattere nazionale, regionale e provinciale, che svolgono attività in ambito dell'Unione di Comuni Marghine.

3. La domanda di iscrizione è presentata al Presidente dell'Unione di Comuni Marghine unitamente alla seguente documentazione:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;
- c) dichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 e segg. D.P.R. 445/2000, che l'Associazione richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della Legge n. 195 del 2.5.1974 e dall'art. 4 della Legge n. 659 del 18.11.1981;
- d) dichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 e segg. D.P.R. 445/2000, che l'Associazione richiedente sia o non sia iscritta agli Albi Regionali e/o Provinciali delle Associazioni.

4. L'iscrizione all'Albo avviene con Determina del Responsabile del settore dell'Area di competenza in materia, previa verifica dei necessari presupposti. Il Responsabile del settore dell'Area di competenza in materia, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda, nel caso in cui non sussistano le condizioni necessarie per l'iscrizione, comunica all'interessato il motivato diniego di iscrizione all'Albo.

5. Non è necessario il rinnovo annuale dell'iscrizione che si intende riconfermata di anno in anno fino allo scioglimento delle Associazioni o degli Organismi di partecipazione costituiti in forma associativa. È comunque fatto salvo l'obbligo di comunicare tempestivamente eventuali variazioni intervenute successivamente al deposito degli atti richiesti per la prima iscrizione.

6. Qualora l'associazione iscritta all'Albo perda uno dei requisiti necessari, l'Amministrazione potrà procedere alla cancellazione dall'Albo mediante Determinazione del Dirigente dell'Area di competenza in materia.

7. L'Unione di Comuni Marghine cura la pubblicazione annuale dell'elenco delle associazioni iscritte all'Albo, mediante la pubblicazione permanente sul sito internet dell'Unione di Comuni Marghine.

ART. 5 SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono presentare domanda di contributo e di altri benefici economici i seguenti soggetti:

- a) associazioni, enti, società e gruppi sportivi ed altre istituzioni iscritti all'Albo delle Associazioni di cui all'art. 4 del presente Regolamento;
- b) associazioni, enti, società e gruppi sportivi organizzatori di iniziative di pubblico interesse nel territorio dell'Unione di Comuni Marghine negli ambiti di cui all'art. 1 del presente Regolamento;
- c) gruppi spontanei di organizzatori di iniziative di pubblico interesse in particolare negli ambiti di cui all'art. 1 del presente Regolamento;
- d) comitati di rappresentanza genitori per organizzazioni eventi ad attinenza scolastica;
- e) singoli in veste di promotori od organizzatori di iniziative di pubblico interesse in particolare negli ambiti di cui all'art. 1 del presente Regolamento.

2. Sono esclusi dalla previsione del punto precedente:

- a) soggetti che perseguono finalità di lucro;
 - b) soggetti che operano per finalità di partito o elettorali;
 - c) soggetti che operano per finalità o con modalità vietate dalla Legge.
3. In casi eccezionali, per motivate esigenze di pubblico interesse, può essere concesso un contributo anche a soggetti che perseguono finalità di lucro per iniziative, anche con profili commerciali e lucrativi, ritenute di particolare rilevanza per la comunità locale o comunque finalizzate a portare in evidenza in termini positivi l'immagine dell'Unione di Comuni Marghine, nel rispetto della regolarità fiscale. Il provvedimento di concessione del contributo in questo caso contiene una motivazione specifica che pone in evidenza i vantaggi per l'Amministrazione e per la comunità locale e l'interesse pubblico derivanti dall'associazione della propria immagine all'iniziativa supportata.

ART. 6 ATTIVITA'

1. I soggetti di cui all'art. 5 possono presentare domanda di contributo, beneficio economico o patrocinio, per le seguenti attività:
- a) attività ordinaria;
 - b) manifestazioni, eventi, attività promosse in co-progettazione e/o convenzione e/o partnership dell'Unione di Comuni Marghine con i soggetti medesimi;
 - c) manifestazioni, eventi, attività negli ambiti di cui all'art. 1 del presente Regolamento che abbiano caratteristiche di interesse per il territorio dell'Unione di Comuni Marghine.

ART. 7 TIPOLOGIA DEI CONTRIBUTI, ALTRI BENEFICI E PATROCINI

1. CONTRIBUTO ORDINARIO

- a) consiste nella concessione di un contributo a sostegno dell'attività ordinaria o ricorrente del soggetto;
- b) la domanda deve essere presentata nei termini stabiliti e con le modalità fissate dall'Unione di Comuni Marghine. Le modalità vengono stabilite dal Consiglio di Amministrazione dell'Unione di Comuni Marghine e pubblicate sul sito internet istituzionale dell'Unione unitamente all'eventuale modulistica necessaria per la presentazione delle domande;
- c) l'entità del contributo richiesto non potrà determinare avanzo economico per la realizzazione delle attività oggetto della richiesta di contributo;
- d) viene erogato di norma a conclusione delle attività del progetto e comunque in maniera commisurata allo stato di avanzamento dell'attività previa presentazione di apposita relazione corredata dalla attestazione delle spese effettivamente sostenute.

2. CONTRIBUTO STRAORDINARIO

- a) consiste nell'erogazione di un contributo una tantum per manifestazioni, eventi, iniziative non ricorrenti o eccezionali;
- b) la domanda deve essere presentata di norma almeno 30 giorni prima dell'iniziativa;
- c) l'entità del contributo richiesto non potrà determinare avanzo economico per la realizzazione delle attività oggetto della richiesta di contributo;
- d) viene erogato di norma a conclusione delle attività del progetto e comunque in maniera commisurata allo stato di avanzamento dell'attività previa presentazione di apposita relazione corredata dalla attestazione delle spese effettivamente sostenute.

3. ALTRI BENEFICI E VANTAGGI ECONOMICI

Si tratta di prestazioni, consistenti ad esempio in: concessione di sale, agevolazioni tariffarie, allestimenti, supporto organizzativo, impiego di professionalità dell'Unione di Comuni Marghine e/o di tecnici od operai comunali ecc.; qualora l'agevolazione richiesta riguardi la concessione di sale pubbliche, spazi di proprietà di Comuni conferiti all'Unione di Comuni Marghine per la cui fruizione è stabilito con apposito atto il pagamento di entità economiche, l'accoglimento della richiesta di contributo ai sensi del presente Regolamento non esime il richiedente dagli adempimenti specifici previsti per l'utilizzo del bene. Detti benefici: a) se richiesti

congiuntamente alla domanda di contributo ordinario o straordinario sono assoggettati ai termini previsti per i medesimi; b) se richiesti in via autonoma dalla domanda di contributo, la domanda deve essere presentata di norma almeno 30 giorni prima dell'iniziativa.

4. PATROCINI

* Il patrocinio dell'Unione, ai fini della presente disciplina, costituisce attestazione di sostegno ad una iniziativa di terzi ritenuta meritevole per le sue finalità che si svolge nell'ambito del territorio dell'Unione. L'autorizzazione al patrocinio avviene sulla base dei seguenti criteri:

- a) coerenza dell'attività o dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'Ente;
- b) rilevanza per la comunità facente parte del territorio dell'Unione;
- c) significatività dell'accostamento tra l'immagine dell'Ente e l'evento;

Il patrocinio non viene concesso:

- per iniziative di carattere partitico/politico;
- per iniziative il cui fine commerciale sia valutato prevalente o esclusivo;
- per iniziative palesemente non coincidenti con le finalità dell'Unione. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti che abbiano caratteristiche e interesse per il territorio dell'Unione di Comuni Marghine, deve essere richiesto attraverso la compilazione di apposito modulo, dal soggetto organizzatore, deve essere formalmente concesso con un provvedimento del Presidente dell'Unione di Comuni Marghine previa istruttoria da parte del Responsabile del Settore competente. La concessione del patrocinio non comporta l'erogazione di contributi economici o di altre forme dirette o indirette di sostegno. I soggetti che intendono richiedere il Patrocinio devono presentare, di norma almeno 30 giorni prima dell'iniziativa, domanda contenente, il programma dell'iniziativa, il materiale pubblicitario dell'evento contenente le bozze delle locandine e/o dei manifesti (ove previsti). Unitamente alla richiesta di Patrocinio il soggetto può presentare domanda per la concessione di altri benefici come disciplinati al precedente comma 3. Il patrocinio concesso dall'Unione consente l'utilizzo del logo dell'Unione di Comuni Marghine e, di norma, di quello del Comune dove si svolge l'iniziativa. L'utilizzo improprio del logo dell'Unione e, se utilizzato, di quello del Comune ove si svolge l'iniziativa, comporta la revoca del patrocinio e di ogni eventuale agevolazione.

ART. 8 CRITERI

1. Le domande di contributo o di altro beneficio presentate in conformità con il presente Regolamento e/o nelle scadenze stabilite dall'Amministrazione, sono istruite e valutate nei limiti delle disponibilità finanziarie dagli Uffici del Settore dell'ambito di competenza dell'iniziativa per cui viene richiesto il contributo che ne verifica la regolarità, motivando in ordine a:

- a) regolarità della domanda presentata;
- b) sussistenza dei requisiti in capo al soggetto richiedente;
- c) rispondenza dell'attività alle finalità previste dal Regolamento e dall'Amministrazione;
- d) rispetto dei criteri di priorità stabiliti con atto di indirizzo del Consiglio di Amministrazione dell'Unione di Comuni Marghine;
- e) conformità con i programmi e gli obiettivi generali e settoriali dell'Unione e caratteristiche qualità ed economicità della proposta per la quale si richiede il contributo. La partecipazione dell'Unione in qualità di promotore o di associato all'ente richiedente costituisce condizione di particolare rilievo e di preferenza nella concessione delle provvidenze, purché tale partecipazione sia disciplinata da apposito accordo recepito da deliberazione di Giunta o di Consiglio.

ART. 9 DOMANDA 1.

1. I soggetti che intendono beneficiare dei contributi ordinari devono presentare domanda con le modalità ed entro i termini stabiliti dall'Unione di Comuni Marghine.

2. I soggetti che intendono beneficiare di un contributo straordinario devono presentare, di norma almeno 30 giorni prima dell'iniziativa, domanda contenente, oltre ai dati previsti al comma 3, i seguenti elementi a pena di esclusione:

- a) programma dell'iniziativa;
- b) preventivo analitico delle entrate e delle spese;
- c) dichiarazione attestante il carattere straordinario e non ricorrente dell'iniziativa.

ART. 10 RICHIESTE DI LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI CONCESSI

1. La liquidazione del contributo da parte del Responsabile del procedimento avviene a seguito di presentazione di relazione conclusiva dell'attività svolta comprensiva di rendiconto delle spese sostenute.
2. Qualora dalle verifiche svolte emergesse che l'erogazione del contributo possa determinare avanzo economico per la realizzazione delle attività oggetto della richiesta del medesimo il contributo potrà essere liquidato in misura ridotta.

ART. 11 RESPONSABILITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

L'Unione di Comuni Marghine rimane comunque estranea nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra i soggetti destinatari dei benefici economici e dei contributi accordati e soggetti terzi.

L'Unione di Comuni Marghine non assume sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione dei soggetti che ricevono contributi annuali, anche nell'ipotesi in cui negli organi del soggetto beneficiario, facciano parte rappresentanti nominati dall'Unione stessa. Nessun rapporto od obbligazione di terzi potrà essere fatto valere nei confronti dell'Unione di Comuni Marghine.

2. L'Amministrazione non è responsabile per gli adempimenti da parte degli organizzatori per tutti gli obblighi finalizzati all'ottenimento da concessionari e competenti Autorità di permessi e autorizzazioni necessarie, ferma restando la responsabilità degli organizzatori per gli eventuali danni arrecati alle strutture, impianti, beni e persone.

ART. 12 ADESIONE DELL'UNIONE DI COMUNI DEL MARGHINE A SOGGETTI SENZA FINALITÀ DI LUCRO, A SOGGETTI CHE OPERANO PER ATTIVITÀ SPECIFICHE E CONVENZIONI PER ATTIVITÀ SOVVENZIONATE

1. Il Consiglio di Amministrazione dell'Unione di Comuni Marghine può deliberare l'adesione dell'Unione ad associazioni, fondazioni o enti, anche non riconosciuti, non perseguenti finalità di lucro, a soggetti che agiscono per la realizzazione di progetti sovracomunali, a organismi internazionali, che operino negli ambiti di cui all'articolo 1. Con l'atto deliberativo con cui si approva l'adesione o la collaborazione per progetti specifici, ovvero con atti successivi, è possibile prevedere la stipulazione di specifiche convenzioni, l'erogazione di quote sociali, di contributi o la realizzazione di specifiche iniziative in collaborazione tra il soggetto e l'Amministrazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione dell'Unione di Comuni Marghine può deliberare l'approvazione di convenzioni che prevedono sovvenzioni a favore dei soggetti quali associazioni, fondazioni o enti, anche non riconosciuti, non perseguenti finalità di lucro, a soggetti che agiscono per la realizzazione di progetti sovra comunali, a organismi Internazionali, che operino negli ambiti di cui all'articolo 1, allorché l'Unione di Comuni del Marghine si fa carico interamente dell'onere derivante da una attività svolta, ovvero da una iniziativa organizzata da altri soggetti e che comunque si iscrive nei suoi indirizzi programmatici.

ART. 13 AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

1. Ai sensi del D. Lgs. n°33/2013 art. 26 e 27, i contributi di importo superiore ai mille euro sono sottoposti alla pubblicazione dei dati nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet dell'Unione di Comuni Marghine.

2. I contributi erogati ai sensi del presente regolamento sono inseriti nell'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000 n. 118 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 14 DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE

1. Il presente Regolamento trova applicazione per le materie e le attività conferite dai singoli Comuni all'Unione di Comuni Marghine.
2. Alle richieste di contributi presentate prima della data di entrata in vigore del presente Regolamento si applicano le disposizioni del presente Regolamento per le fasi del procedimento non ancora esaurite.
3. Ogni contributo attualmente concesso per effetto di atti, convenzioni, contratti ed affini vigenti, continuerà ad essere erogato sulla base degli stessi, fino alla loro naturale scadenza.
4. Per quanto non espressamente stabilito dal presente regolamento, si rinvia alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente.

NOTE * Il punto 4 dell'art.7 "Patrocini" si applica a tutti i Comuni facenti parte dell'Unione di Comuni Marghine.